Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

* * *

Parere n. 2376 del 21/04/2017

Progetto	**Centrale di Aprilia, loc. Campo di Carne, DEC/DSA/2004/00024, del 22/01/2004, prescrizione n. 3, campagna di misure, già parere Commissione CTVA 1411, del 20/12/2013** **Verifica di ottemperanza**
Proponente	**Sorgenia Power S.p.A.**

La Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale – VIA e VAS

VISTA la nota protocollo DVA – 2014 -00035079 del 29/10/2014, acquisita al prot. CTVA – 2014- 3724 del 29/10/2014, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA o Direzione) ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione o CTVA) di fornire valutazioni ed osservazioni in merito alla documentazione fornita dalla Società Sorgenia Power S.p.A. in relazione all'ottemperanza della prescrizione n. 3 del Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004 relativo alla realizzazione della centrale nel comune di Aprilia (LT), in località Campi di Carne;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 concernente *"Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248"* ed in particolare l'art.9 che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 recante misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile"* ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge il 15 luglio 2011, L. n. 111/2011 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"* ed in particolare l'art. 5 comma 2-bis;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. GAB/DEC/112/2011 del 19/07/2011;

VISTO il Decreto DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004 relativo alla realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas naturale della potenza elettrica di circa 750 Mw_e netti complessivi e potenza termica di circa 58 MW_t max, nel comune di Aprilia (LT), in località Campi di Carne;

CONSIDERATO che oggetto del presente parere è la Verifica di Ottemperanza alla prescrizione n. 3 contenuta nel Decreto VIA n. 24 del 22 gennaio 2013 la quale prevede che: *"prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il proponente dovrà effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna dovrà altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nello Studio di impatto ambientale (SIA), in particolare le abitazioni civili; tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo da parte dell'ARPA Lazio, saranno rese disponibili anche al Comune di Aprilia. In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali"*;

VISTA la nota protocollo DVA – 2013 -0005500 del 04/03/2013, acquisita al prot. CTVA – 2013- 0000812 del 05/03/2013, con la quale la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (d'ora in avanti DVA o Direzione) ha chiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (d'ora in avanti Commissione o CTVA) di fornire valutazioni ed osservazioni in merito alla richiesta della Società Sorgenia Power S.p.A. in relazione all'ottemperanza della prescrizione n. 3 del Decreto di compatibilità ambientale DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004 relativo alla realizzazione della centrale nel comune di Aprilia (LT), in località Campi di Carne;

VISTA la documentazione tecnica inviata dal proponente Sorgenia Power S.p.A. con nota prot. APR/PA/SG/2012/0056 del 19/12/2012, acquisita dalla Direzione con prot. DVA-2013-0000208 del 07/01/2013.

PRESO ATTO della comunicazione di Sorgenia Power Spa, Prot. APR/PA/SG/2011/0035 del 20/10/2011. con la trasmissione Piano di monitoraggio acustico RTC DIR 062 AP- Rev. 0 del 12/10/2011.

VISTO il parere della Commissione Tecnica VIA – VAS n. 1411 del 20/12/2013 di non ottemperanza alla prescrizione n. 3

VISTA la nota prot. APR/PA/SG/2014/0063 del 28/07/2014, acquisita con prot. DVA-2014-0025671 del 04/08/2014, con cui la società Sorgenia Power S.p.A. ha trasmesso, gli elementi conoscitivi relativi alla prescrizione n. 3 richiesti da codesta Commissione nel citato parere di non ottemperanza n. 1411.

CONSIDERATO che il parere n. 1411 di cui sopra richiedeva in particolare:

- *"per i ricettori il cui livello di immissione risulta superiore al valore limite di immissione andrebbe dimostrato in maniera dettagliata ed analitica il perché si ritiene di attribuire il superamento esclusivamente al rumore generato dal traffico veicolare;*
- *i casi in cui il livello di rumore ambientale risultano superiori al livello di rumore residuo sono indice di una "anomalia" nei rilevamenti proprio per come sono definiti rispettivamente il rumore ambientale ed il rumore residuo;*
- *per il ricettore il cui livello di emissione risulta superiore al valore limite di emissione questo non può essere attribuito al traffico veicolare dal momento che per definizione il livello di emissione rappresenta quello generato dalla sola sorgente oggetto di indagine (in questo caso la centrale*".

Inoltre, in esito agli approfondimenti di cui sopra si valutava altresì la necessità di "*una ulteriore campagna di misure ed una relazione più dettagliata sulla attribuzione al traffico veicolare delle situazioni in cui si superano i valori ed eventualmente, come cita la prescrizione, "prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissioni e, in caso di necessità di installazione di barriere si dovrà privilegiare, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali*"".

CONSIDERATO che

- Con la suddetta nota del 28/07/2014, Sorgenia Power S.p.A. ha inteso rispondere alle tre richieste di approfondimento di cui sopra.
- Per quanto concerne la prima richiesta il Proponente ha fornito un'analisi dettaglio dei risultati delle campagne di misura condotte sui recettori per i quali è stato registrato un valore di immissione superiore al valore limite e in particolare per i recettori denominati ST1, ST4, ST6, ST9 e ST10.
- Allegando i report analitici delle singole rilevazioni, il Proponente ha altresì evidenziato l'andamento del rumore istantaneo misurato (SPL), evidenziando la presenza di numerose cuspidi, presenti anche nelle misure effettuate a Centrale ferma.
- Quale ulteriore elemento di analisi volto a confermare l'incidenza del traffico veicolare sui valori di immissione presso i recettori considerati, Il Proponente ha altresì riportato i valori del rumore di fondo L_{A95}, corrispondente alla rumorosità determinata dalle sorgenti sonore costanti e continue, come gli impianti della centrale e gli altri insediamenti produttivi presenti nell'area. Dall'analisi dei dati riportati risulta quindi che i valori di L_{A95} sono tutti inferiori ai limiti di immissione diurni e notturni.

VALUTATO che

- Gli ulteriori elementi conoscitivi forniti dal Proponente hanno consentito di ottenere evidenza del livello di incidenza del traffico veicolare sui recettori considerati nelle campagne di monitoraggio acustico svolte dal Proponente.

CONSIDERATO che

- Relativamente alla seconda richiesta, il Proponente ha evidenziato che "*è proprio la ridotta rumorosità della centrale a creare le condizioni perché si verifichino livelli del rumore ambientale inferiori a quelli del residuo. Bastano infatti variazioni delle sorgenti sonore prevalenti, estranee alla centrale, per determinare un rumore residuo superiore all'ambientale*".
- Quale ulteriore elemento di prova il Proponente ha evidenziato che le misure del rumore ambientale e residuo sono state effettuate nelle stesse fasce orarie a distanza di uno o due giorni, ma "*l'impossibilità, per esigenze di rete, di avere gli impianti a pieno carico in altri giorni ha impedito di ripetere le misure sino a trovare condizioni al contorno inalterate rispetto alle precedenti misure del residuo*".
- In dettaglio il Proponente ha quindi riportato considerazioni puntuali per ciascun recettore indicando le motivazione e le tipologie di sorgenti interferenti, ed in particolare per i recettori ST1, ST4, ST9, ST10 ed ST12.

VALUTATO che

- Gli ulteriori elementi conoscitivi forniti dal Proponente hanno consentito una più chiara lettura ed interpretazione dei valori ricavati dalla campagna di misurazioni eseguita.

CONSIDERATO che

- Relativamente alla terza richiesta, il Proponente ha ritenuto di evidenziare che il recettore ST1, per il quale i valori di emissione sono superiori ai limiti nel periodo diurno, "*è prossimo a via della Cogna, dove la rumorosità media LAeq è determinata dal traffico veicolare come indicato nelle conclusioni del report v. all. 11 e nelle precedenti risposte*".
- Il Proponente rileva quindi che "*i livelli LA_{95} diurni ambientali sono di 42,3, quelli notturni di 40,5, entrambi i valori sono ampiamente inferiori ai limiti di emissione della classe III a cui appartiene questo campo fotovoltaico privo di edifici abitativi*".
- In conclusione il Proponente sostiene che "*anche questa analisi concorre nel dimostrare che l'influenza della centrale non è rilevante presso questo recettore*".

VALUTATO che

- Gli elementi conoscitivi forniti dal Proponente hanno consentito una migliore valutazione dei dati rilevati in occasione delle campagne di monitoraggio condotte dal Proponente stesso.

CONSIDERATO che il Proponente dichiara che "*in virtù della presente analisi che ha dimostrato come il contributo della centrale non comporti il superamento dei limiti imposti dalla normativa vigente si ritiene si ritiene la prescrizione pienamente ottemperata*".

PRESO ATTO che il Proponete comunica che provvederà, in ottemperanza al decreto AIA, alla presentazione di un nuovo Piano di monitoraggio acustico e che provvederà a ripetere la campagna di misura entro il 2016 così come previsto dalla suddetta AIA.

VALUTATO che gli elementi conoscitivi forniti da Proponente hanno effettivamente consentito una più efficace lettura dei risultati ottenuti nel corso delle indagini acustiche realizzate dal Proponente stesso e, di conseguenza, di meglio chiarire gli effetti indotti dal funzionamento della Centrale sul clima acustico locale e sui recettori individuati.

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO e VALUTATO la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

RITIENE

Ottemperata la prescrizione n. 3 di cui al DEC/DSA/2004/00024 del 22/01/2004

Ing. Guido Monteforte Specchi (Presidente)	
Cons. Giuseppe Caruso (Coordinatore Sottocommissione VAS)	
Dott. Gaetano Bordone (Coordinatore Sottocommissione VIA)	
Arch. Maria Fernanda Stagno d'Alcontres (Coordinatore Sottocommissione VIA Speciale)	
Avv. Sandro Campilongo (Segretario)	
Prof. Saverio Altieri	ASSENTE
Prof. Vittorio Amadio	
Dott. Renzo Baldoni	
Avv. Filippo Bernocchi	ASSENTE
Ing. Stefano Bonino	
Dott. Andrea Borgia	
Ing. Silvio Bosetti	
Ing. Stefano Calzolari	
Ing. Antonio Castelgrande	
Arch. Giuseppe Chiriatti	
Arch. Laura Cobello	ASSENTE
Prof. Carlo Collivignarelli	

Dott. Siro Corezzi	
Dott. Federico Crescenzi	ASSENTE
Prof.ssa Barbara Santa De Donno	
Cons. Marco De Giorgi	ASSENTE
Ing. Chiara Di Mambro	
Ing. Francesco Di Mino	
Avv. Luca Di Raimondo	
Ing. Graziano Falappa	
Arch. Antonio Gatto	
Avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini	
Prof. Antonio Grimaldi	
Ing. Despoina Karniadaki	
Dott. Andrea Lazzari	
Arch. Sergio Lembo	
Arch. Salvatore Lo Nardo	
Arch. Bortolo Mainardi	ASSENTE
Avv. Michele Mauceri	ASSENTE

Ing. Arturo Luca Montanelli	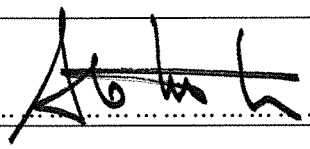
Ing. Francesco Montemagno	ASSENTE
Ing. Santi Muscarà	
Arch. Eleni Papaleludi Melis	
Ing. Mauro Patti	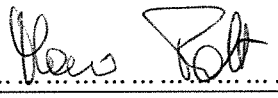
Cons. Roberto Proietti	ASSENTE
Dott. Vincenzo Ruggiero	ASSENTE
Dott. Vincenzo Sacco	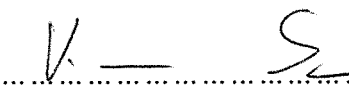
Avv. Xavier Santiapichi	ASSENTE
Dott. Paolo Saraceno	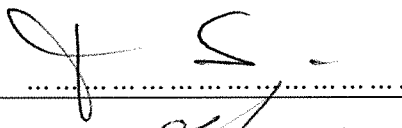
Dott. Franco Secchieri	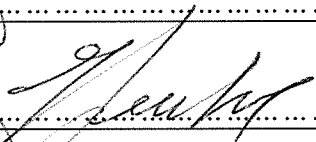
Arch. Francesca Soro	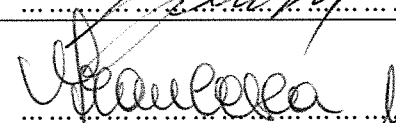
Dott. Francesco Carmelo Vazzana	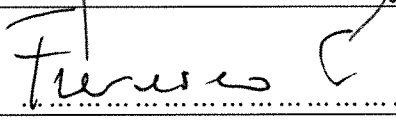
Ing. Roberto Viviani	ASSENTE